

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione e denominazione

- 1.1 Ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, è costituita una Società per azioni denominata "Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua S.p.A." (od anche in forma abbreviata "INTESA S.p.A.").
- 1.2 La Società è a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Siena (SI).
- 2.2 La Società potrà, con deliberazione dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice Civile, aprire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale ed estero.
- 2.3 La società potrà inoltre istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

- 3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Soci

- 4.1 Possono essere soci della INTESA S.p.A. enti locali, come individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, o società di cui tali enti locali detengono, anche indirettamente, la totalità del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").
- 4.2 Possono, altresì, essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.
- 4.3 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci.

Art. 5 - Oggetto

- 5.1 La Società ha per oggetto la gestione, diretta e indiretta, anche tramite società partecipate e/o controllate, dei seguenti servizi/attività:
 - a. produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione dei gas per usi multipli;
 - b. produzione e distribuzione di calore per usi multipli;
 - c. progettazione, costruzione e gestione degli impianti e delle reti di adduzione e di distribuzione del gas;
 - d. ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia;
 - e. ricerca, captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile per usi diversi;
 - f. raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto, nonché smaltimento dei fanghi residui;
 - g. servizio di fognatura;
 - h. servizio di depurazione;
 - i. servizi elettrici di interesse pubblico;
 - j. produzione e distribuzione di energia elettrica;
 - k. progettazione, realizzazione e gestione reti, impianti e infrastrutture per servizi elettrici, di telecomunicazioni e fonti rinnovabili di energia;
 - l. progettazione, realizzazione e gestione di servizi e sistemi di telecomunicazione;
 - m. progettazione, realizzazione e gestione di servizi e sistemi informativi;
 - n. servizi cimiteriali;
 - o. gestione aree verdi e parchi urbani;

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

- p. servizi di gestione e manutenzione inerenti la viabilità locale: strade, segnaletica e semafori, servizio autovelox;
 - q. progettazione, realizzazione e gestione impianti sportivi;
 - r. gestione di servizi, anche integrati, per conto di Enti Pubblici, inerenti i servizi e attività di cui sopra.
- 5.2 La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi indicati al primo comma anche assumendo partecipazioni in società che svolgono queste attività; a titolo esemplificativo:
- a. attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;
 - b. attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione e studi di fattibilità e di direzione dei lavori, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;
 - c. attività delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e della certificazione;
 - d. organizzare e gestire corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse, ovvero per promuovere lo sviluppo delle proprie attività ed elevare, attraverso una migliore professionalità degli addetti (interni e/o esterni alla società), la qualità dei servizi e delle attività inerenti l'ambiente e il territorio.
- 5.3 Le attività e i suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti, all'esercizio degli stessi sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne e/o partecipate.
- 5.4 La Società può provvedere all'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai precedenti commi in ambito territoriale nazionale ed internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.
- 5.5 La Società può svolgere le attività e i servizi di cui ai precedenti commi anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altre forme associative sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela degli interessi perseguiti dalla Società stessa.
- 5.6 La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare e mobiliare comunque connessa o affine ritenuta dal Consiglio di Amministrazione utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari mobiliari e finanziari anche per le società partecipate e/o controllate.
- 5.7 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni.
- 5.8 La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni.
- 5.9 La Società potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, Banche, società e privati secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

TITOLO II

Art. 6 - Capitale

- 6.1 Il capitale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 16.267.665,00 (sedicimilioniduecentosessantasettemilaseicentosessantacinque/00) ed è diviso in numero 3.253.533 (tremilioniduecentocinquantatremila-cinquecentotrentatre) azioni nominative del valore di Euro 5 (cinque) ciascuna.
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.
- 6.3 In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.
- 6.4 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, con la facoltà di prevedere eventualmente un sovrapprezzo, da determinarsi in base al valore del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2441, 6° comma c.c., e pure con la facoltà di deliberare l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2441 quinto comma c.c., quando l'interesse della società lo esiga essendo finalizzata l'emissione delle nuove azioni alla loro sottoscrizione da parte di nuovi soggetti con particolare riferimento agli Enti Locali la cui presenza nella compagine societaria sia ritenuta rispondente al concreto interesse della società ad ottimizzare le proprie gestioni anche tramite l'estensione delle medesime nel territorio dei nuovi soci e/o ad altri servizi/attività di interesse dei Soci. Il diritto di opzione potrà essere escluso per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimento in natura. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio, depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 c.c..

Art. 7 - Quote di partecipazione dei Soggetti Pubblici

- 7.1 La maggioranza assoluta dei diritti di voto assembleare dovrà essere di titolarità di enti locali, come individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, o società di cui tali enti locali detengano, anche indirettamente, la totalità del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").
- 7.2 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni, in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici della maggioranza assoluta del totale del capitale sociale e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione di tale previsione.

Art. 8 - Azioni

- 8.1 Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.
- 8.2 La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.
- 8.3 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
- 8.4 Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
- 8.5 Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

Art. 9 - Clausola di prelazione e gradimento

- 9.1 Il socio, che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione, deve preventivamente offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione, il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo e la qualificazione del potenziale acquirente. La stessa comunicazione deve essere trasmessa anche alla Società che è tenuta ad esprimere il gradimento all'acquirente proposto.
- 9.2 I soci, intenzionati all'esercizio del diritto di prelazione, dovranno informare il socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.
- 9.3 Il socio offerente è tenuto a comunicare le azioni eventualmente rimaste inoplate ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e alla Società. Le azioni rimaste inoplate potranno essere acquistate dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni o anche dalla Società stessa ai sensi dell'art. 2357 c.c.
- 9.4 Trascorso il termine di cui sopra il socio potrà cedere liberamente le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione ovvero non siano state oggetto di acquisto da parte della Società purché il potenziale acquirente abbia ottenuto il gradimento da parte dell'Organo Amministrativo. Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto si trovi, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società. Potrà inoltre essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della società.
- 9.5 Il diniego del gradimento è condizione ostativa al trasferimento delle azione all'acquirente proposto.
- 9.6 In caso di mancata comunicazione del gradimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del socio, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Art. 10 - Certificati azionari

- 10.1 La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

Art. 11 - Obbligazioni

- 11.1 La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 - Contributi alla Società

- 12.1 Per far fronte alla realizzazione e allo sviluppo degli scopi sociali la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi e ottenere finanziamenti di qualsiasi tipo pubblici e privati.

TITOLO III
GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 13 - Organi

13.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- c. il Presidente (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione)
- d. il Collegio Sindacale e l'organo di revisione contabile se richiesto per legge

13.2 Ai sensi dell'art. 11 comma 9 Dlgs 175/2016, è fatto divieto alla società:

- a. di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- b. di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV
L'ASSEMBLEA

Art. 14 - Attività dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e la località della riunione anche diversa dalla sede sociale purché in Italia. Nello stesso avviso, può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza nel caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi.

14.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o sia richiesta da tanti soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.

14.5 L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno l'Organo Amministrativo e, in ogni caso, ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

14.6 L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

14.7 Ai sensi dell'art. 2366, 3° comma, c.c., l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con raccomandata AR ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

14.8 L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2366, 4° comma, c.c., quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale. In tal caso dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.

Art. 15 - Partecipazione all'Assemblea

15.1 All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

15.2 All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

15.3 Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c., mediante delega conferita per iscritto; i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

15.4 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è l'Assemblea stessa, in caso di loro assenza o impedimento, a nominare il Presidente.

16.2 L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima scelto anche fra le persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

16.3 La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

16.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 17 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

17.1 La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2366 e seguenti del codice Civile.

17.2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessario, ai sensi dell'art. 2368 c.c., il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea, ai sensi dell'art. 2369 c.c.

17.3 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato e le azioni proprie. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sempre a maggioranza sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci presenti.

TITOLO V

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18 - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo

18.1 L'Organo Amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

18.2 L'Assemblea dei Soci può disporre che l'Organo Amministrativo sia collegiale costituito da tre oppure cinque membri con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. In tal caso, la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15, del medesimo decreto.

18.3 Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, viene rispettato l'equilibrio tra i generi garantendo che il genere meno rappresentato abbia almeno un terzo dei membri eletti. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 175/2016.

18.4 Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.

18.5 È fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. 175/2016 in merito alla composizione e al funzionamento dell'organo amministrativo.

Art. 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 L'Organo Amministrativo provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

19.2 In vista della prevedibile occorrenza finanziaria della società, è attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di proporre all'Assemblea operazioni in relazione al capitale sociale.

19.3 Per le facoltà che competono all'Organo Amministrativo questo è autorizzato a regolarle e provvedervi come ritenuto più opportuno, ricorrendo, altresì, per parte delle proprie attribuzioni, allo strumento della delega, con i soli limiti posti dalle norme del Codice Civile e dal presente Statuto.

19.4 Sono comunque riservate alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la determinazione dei piani operativi annuali e dei piani di investimento;
- l'adozione delle relazioni programmatiche o consuntive ai soci;
- l'adozione dei budget annuali economico-finanziari;

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

- l'approvazione e modifica dei Regolamenti interni;
- la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- l'assunzione del personale a tempo indeterminato;
- l'adozione di provvedimenti di licenziamento del personale;
- l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma, in società, enti, etc., fatta salva la competenza decisionale dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2361, 2° comma, c.c., per l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- l'alienazione di beni immobili;
- il rilascio di garanzie reali su beni mobili o immobili della Società;
- l'iscrizione di ipoteche volontarie;
- la richiesta a Banche e/o Compagnie di assicurazione di fidejussioni a favore di terzi, nell'interesse della Società, per importi superiori ad Euro 300.000= (trecentomila) per singola transazione;
- il rilascio di lettere di "patronage" e fidejussioni a garanzia degli affidamenti concessi da parte di Istituti di Credito a società controllate, collegate o partecipate per importi superiori ad Euro 300.000= (trecentomila) per singola società;
- qualsiasi operazione, da parte della Società, non compresa tra quelle sopra indicate, che possa comportare un impegno complessivo superiore a Euro 500.000= (cinquecentomila).

Art. 20 - Poteri di nomina dell'Organo Amministrativo

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente Vicario (da intendersi quale mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi).

20.2 È consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

20.3 L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, cui competono, nell'ambito delle proprie attribuzioni definite con delega dallo stesso Organo Amministrativo funzioni di attuazione delle direttive strategiche delineate dall'Organo Amministrativo. È fatto divieto di corrispondere al Direttore, eventualmente nominato, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

20.4 L'Organo Amministrativo, con atto proprio motivato, può revocare le nomine di cui al presente articolo.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è convocato e presieduto dal Presidente nella sede legale o altrove, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne riceva richiesta dal Direttore Generale, ove nominato, oppure dalla metà più uno degli amministratori in carica o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge.

21.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente Vicario, se nominato.

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

21.3 La convocazione viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la medesima comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, telex, telefax o posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima ai numeri o indirizzi che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi.

21.4 Della convocazione viene dato avviso ai Sindaci per gli effetti di cui all'art.2405 c.c., con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

22.2 In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la riunione.

22.3 Ai sensi dell'art. 2388, 1° comma, c.c., è possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE UNICO

Art. 23 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico

23.1 Nel caso in cui l'Assemblea affidi l'amministrazione della società ad Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dalla stessa Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui l'Assemblea non vi abbia provveduto, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente Art. 20.1.

23.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, cura i rapporti istituzionali e tiene i rapporti con le autorità locali, regionali e statali e garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea.

23.3 E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti e/o terzi come di revocarle.

23.4 In caso di nomina di un Amministratore Unico, lo stesso assume tutti i poteri spettanti, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, sia allo stesso Consiglio che al Presidente.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

24.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, se richiesto dalla Legge.

24.2 I sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

24.4 Nella composizione del Collegio Sindacale, viene rispettato l'equilibrio tra i generi garantendo che il genere meno rappresentato abbia almeno un terzo dei membri eletti. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 175/2016.

24.5 Sono ineleggibili e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2399 c.c. per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, ove prescritta, e la perdita dei requisiti previsti al precedente comma 24.4.

24.6 Alla nomina dei Sindaci provvede l'Assemblea ordinaria, che designa anche il Presidente del Collegio sindacale nel novero dei Sindaci effettivi. La nomina dei Sindaci, con l'indicazione per ciascuno del cognome, del nome, del domicilio e del luogo e della data di nascita, deve essere adeguatamente pubblicizzata.

24.7 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

24.8 E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 25 - La revisione legale dei conti

25.1 La revisione legale dei conti è effettuato da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

25.2 L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, la quale determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

25.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per

STATUTO della Società INTESA S.p.A.

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.4 Non possono essere incaricati della revisione legale o, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399, 1° comma.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 26 - Bilancio, utili, riserve

26.1 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

26.3 La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

26.4 L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento

27.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

27.2 L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

27.3 Per quanto riguarda la nomina o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 – Foro Competente

28.1 Per qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, il foro competente in via esclusiva è quello di Siena.

Art. 29 - Norme finali

29.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 175/2016.